



REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 29 agosto 2014, composta da:

Dott.ssa Elena BRANDOLINI	Presidente f.f., relatore
Dott. Francesco MAFFEI	Referendario
Dott.ssa Francesca DIMITA	Referendario
Dott.ssa Daniela ALBERGHINI	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo con il quale è stata istituita in ogni Regione ad Autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000, n. 14/DEL/2000, poi modificato, dalle stesse Sezioni, con le deliberazioni 3 luglio 2003, n. 2, e 17 dicembre 2004, n. 1, e dal Consiglio di Presidenza con la deliberazione 19 giugno 2008, n. 229;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;



VISTO il decreto legge n. 174 del 10 ottobre 2012 convertito in legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 10/SEZAUT/2012/INPR recante *"Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio 2012 e rendiconto 2011"*;

VISTA la propria deliberazione n. 903/2012/INPR;

VISTA la propria deliberazione n. 182/2013/INPR;

VISTA propria deliberazione di accertamento n. 336/2014/PRSP, relativa al controllo finanziario svolto sul rendiconto dell'esercizio finanziario 2011 del Comune di Cavarzere (VE);

VISTA la nota n. 12143 del 30 luglio 2014, acquisita a protocollo di questa Sezione n. 6120 del 30 luglio 2014, a firma del Sindaco, del Dirigente dell'Area amministrativa-sociale-contabile e del Revisore Unico dei conti del Comune di Cavarzere, di riscontro a quanto rilevato con la sopra menzionata deliberazione n. 336/2014/PRSP, in particolare in relazione all'invito a comunicare a questa Sezione l'avvenuta applicazione delle conseguenze amministrative previste dall'articolo 1, commi 119 e 120 della legge n. 220/2010 per la violazione del patto di stabilità nell'anno 2011 ovvero, in caso di mancata applicazione, all'adozione delle medesime entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del deposito della richiamata pronuncia specifica n. 336/2014/PRSP;

EB

RISCONTRATA la tempestività con cui il Comune di Cavarzere ha provveduto a quanto richiesto con la predetta pronuncia specifica, atteso che la nota di riscontro, con allegata documentazione, è pervenuta a questa Sezione nel termine dei 60 giorni dal deposito della pronuncia testé citata;



RITENUTO di poter procedere alla verifica dell'idoneità dei provvedimenti adottati, in proposito, dal Comune di Cavarzere;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 69/2014, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione per la pronuncia di cui all'art. 148-bis del D. lgs. 267/2000;

UDITO il magistrato relatore, dott.ssa Elena Brandolini;

FATTO

Con la deliberazione n. 336/2014/PRSP, resa in sede di controllo finanziario ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg. della legge 23 dicembre 2005 n. 266 di cui in preambolo, questa Sezione, in base alle risultanze della relazione resa dall'organo di revisione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2011, redatta dall'organo di revisione del Comune di Cavarzere (VE), e della successiva istruttoria, in relazione al rendiconto medesimo, oltre alla tardiva approvazione del rendiconto da parte dell'Organo Consiliare e all'avvenuto sfioramento dei parametri di deficitarietà n. 1 e n. 7, accertava il mancato rispetto per l'esercizio 2011 degli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno previsti dall'art. 1, commi 87 e seguenti, della Legge 13/12/2010, n. 220.

In particolare, in relazione alla violazione del patto di stabilità nel 2011 la Sezione invitava l'Amministrazione comunale di Cavarzere a



comunicare l'avvenuta applicazione delle conseguenze amministrative previste dall'articolo 1, commi 119 e 120 della legge n. 220/2010 e, qualora ciò non fosse avvenuto, ad adottarle entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia specifica n. 336/2014/PRSP nonché a prestare, anche in futuro, adeguata attenzione ai vincoli del patto di stabilità interno e alle altre limitazioni ed obblighi imposti dalla legislazione finanziaria richiamando, nel contempo, l'attenzione sul fatto che la violazione di dette previsioni oltre a costituire grave irregolarità finanziaria (sul cui rispetto avrebbe vigilato anche la Sezione) può dare luogo all'applicazione delle misure interdittive attualmente previste e disciplinate dall'art. 148 bis del TUEL.

In relazione alle riscontrate criticità gestionali, la Sezione, pur prendendo in debita considerazione sia le motivazioni addotte dall'Ente che le azioni già nel frattempo intraprese, invitava comunque l'Amministrazione Comunale a programmare in modo oculato e attento il flusso dei pagamenti complessivi in parte capitale, a porre in essere un attento monitoraggio del livello di indebitamento, attivandosi per porre in essere tutte le azioni necessarie a far rientrare la gestione nei parametri normativamente previsti, a porre in essere un attento monitoraggio della situazione finanziaria dell'ente al fine della verifica del mantenimento degli equilibri generali di bilancio di cui all'art. 193, comma 2, del T.U.E.L, ad improntare la programmazione finanziaria al rigoroso rispetto dei principi di cui agli artt. 162 e ss. del T.U.E.L. e la gestione del bilancio all'osservanza dei principi di cui al Titolo III del T.U.E.L. (gestione del bilancio), con particolare riferimento al Capo IV,

(relativo ai principi di gestione, artt. 191 e ss.). Infine la Sezione invitava l'Ente a programmare in modo oculato e attento il flusso dei pagamenti complessivi in parte capitale richiamando sul punto le competenze dell'organo di revisione e del responsabile dei servizi finanziari.

A seguito di detta pronuncia il Comune di Cavarzere con la nota n. 12143 del 30 luglio 2014, richiamata in preambolo, al fine di dare una risposta complessiva a quanto accertato in deliberazione, illustrava le iniziative adottate in proposito e trasmetteva la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 21 giugno 2012, relativa all'approvazione della Relazione previsionale e programmatica per l'esercizio finanziario 2012 e del Bilancio pluriennale per il 2012/2014, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30 aprile 2013, relativa all'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2012, la certificazione relativa al rispetto del patto di stabilità anno 2012 e 2013 inviata al MEF, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGEPA-.

DIRITTO

I. L'attività di controllo sui bilanci degli enti locali, introdotta dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, è dichiaratamente finalizzata ad assicurare, in vista della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento degli enti territoriali, la sana gestione finanziaria, nonché il rispetto, da parte di questi ultimi, del patto di stabilità interno e del vincolo in materia di indebitamento previsto dall'art. 119, comma 6, della Costituzione.



 Nella sua configurazione, questa forma di controllo si colloca nel disegno legislativo avviato dopo la riforma del Titolo V della Costituzione e sviluppa il quadro delle misure necessarie per garantire la stabilità dei bilanci ed il rispetto del patto di stabilità, secondo quanto prescritto dall'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Tale norma, infatti, ha espressamente esteso a tutti gli enti territoriali, il controllo sugli equilibri di bilancio spettante alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. Questo disegno ha visto il progressivo riconoscimento del ruolo delle Sezioni regionali di controllo, come garanti della corretta gestione delle risorse pubbliche e, quindi, dell'equilibrio unitario della finanza pubblica, nel suo complesso, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli finanziari, concordati dall'Italia in ambito comunitario, e permettere, così, di verificare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica sottesi ai predetti vincoli.

La centralità e la necessità di tale ruolo è stata ulteriormente confermata dal potenziamento dei controlli che il legislatore ha voluto delineare con le misure introdotte dal d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Nell'ambito di questa attività di controllo finanziario, la verifica affidata alla Corte dei conti ha assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari (Corte Costituzionale sentenze n. 40/2014 e n. 60/2013), proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di

coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari.

Per questi motivi, il sindacato di legittimità e regolarità sui bilanci dei singoli enti locali, esercitato dalle Sezioni regionali di controllo, risulta strumentale alla verifica degli esiti di conformità ai vincoli comunitari e nazionali dei bilanci degli enti locali dell'intero territorio nazionale ed è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli'enti controllati, la reale ed effettiva situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le decisioni che ritengono più opportune.

Con le previsioni di cui al nuovo art. 148 bis, comma 3, del TUEL è stato, poi, introdotto un termine per la specifica verifica demandata alla Corte sui provvedimenti correttivi e ripristinatori comunicati dall'ente, da effettuarsi entro trenta giorni dal ricevimento, nonché la previsione, nel caso di mancato invio o di verifica negativa, di un effetto preclusivo dell'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria. L'effetto preclusivo sulle spese o sui programmi di spesa privi di copertura o sostenibilità finanziaria, giova ricordarlo, può intervenire solo laddove ne ricorrano i presupposti si legge ossia: nel caso non vengano trasmessi i provvedimenti correttivi, ovvero qualora su di essi intervenga una verifica negativa della Sezione.

II. In questo contesto, l'esame, effettuato ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss, della citata legge n. 266/2005, delle relazioni redatte dall'Organo di revisione del Comune di Cavarzere (VE) sulle risultanze



del rendiconto 2011, ha consentito a questa Sezione di accertare, con la citata deliberazione n. 336/2014/PRSP, una talune criticità che hanno connotato la gestione finanziaria del Comune in questione.

II.1. Tra queste, veniva segnalata, in particolare, il **mancato rispetto degli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno** previsti dall'art. 1, commi 87 e seguenti, della Legge 13/12/2010, n. 220 in quanto il saldo finanziario obiettivo, previsto in termini di competenza mista, aveva registrato uno scostamento pari ad € 3.207.842,94, come confermato anche dall'Ente in sede istruttoria. In conseguenza di ciò è stato chiesto all'Amministrazione comunale di Cavarzere (VE) di comunicare (alla Sezione) l'avvenuta applicazione delle conseguenze amministrative previste dall'articolo 1, commi 119 e 120 della legge n. 220/2010 per la violazione del patto di stabilità nell'anno 2011 e, qualora ciò non fosse avvenuto, ad adottarle entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del deposito della adottata pronuncia specifica.

In ottemperanza a quanto richiesto, l'Amministrazione comunale ha evidenziato l'avvenuta applicazione delle predette sanzioni allegando, in proposito, le Deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 29 del 21 giugno 2012 (recante: *"Approvazione Relazione Previsionale e Programmatica-Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014"*) che al punto 20) del deliberato afferma: *"Di dare atto che nella redazione del Bilancio di Previsione 2012 sono state applicate tutte le limitazioni derivanti dal mancato rispetto del patto di stabilità 2011, ed in particolare: il divieto di assunzioni a qualsiasi titolo, il divieto di*

contrarre nuovi mutui, e il limite della spesa corrente del titolo primo entro la media spesa del triennio precedente, pari a € 10.173.761,00",

- n. 12 del 30 aprile 2013 (recante: "Approvazione Rendiconto per l'esercizio finanziario 2012") che al punto n. 18) del deliberato afferma: "Di dare atto che il Comune di Cavarzere ha rispettato le sanzioni per l'inadempienza del patto di stabilità anno 2011: divieto di assunzioni, divieto di contrarre mutui, spesa corrente entro il limite medio del triennio precedente, riduzione del 30% delle indennità degli amministratori".

In relazione, poi, all'invito a *"prestare anche in futuro adeguata attenzione ai vincoli del patto di stabilità"*, come già rappresentato in narrativa, l'Ente ha trasmesso la certificazione inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGEPA di Roma il 28 marzo 2013 (Prot.n.4850) comprovante il rispetto del patto di stabilità anno 2012 nonché la documentazione di certificazione inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze in via telematica il 21 marzo 2014 (Prot. n.4758, ricevuto dal MEF il 21 marzo 2014 ed acquisita al Prot. n.25076) attestante il rispetto del patto di stabilità anno 2013.

II.2. Quanto alle altre criticità riscontrate in relazione agli equilibri di bilancio per le quali la Sezione, pur prendendo atto delle iniziative già intraprese dall'Amministrazione comunale, aveva comunque richiamato l'attenzione dell'Ente, il Comune di Cavarzere ha rappresentato di aver provveduto (e di provvedere anche per il futuro) a tutte le prescrizioni ivi indicate all'uopo precisando che lo stesso ha provveduto e sta

provvedendo a programmare in modo oculato e attento il flusso dei pagamenti complessivi in parte capitale, a monitorare attentamente sia il livello di indebitamento che la situazione finanziaria dell'Ente, ad improntare la programmazione finanziaria e la gestione del bilancio al rigoroso rispetto dei principi contabili di cui agli artt. 162 (e seguenti) e 191 (e seguenti) del T.U.E.L., attraverso un accurato monitoraggio, prima del Collegio dei Revisori dei Conti e poi, successivamente alla nomina, avvenuta con Deliberazione del Consiglio Comunale n.55 del 13 novembre 2012, del Revisore Unico dei Conti.

III. Questa Sezione, alla luce di quanto sopra rappresentato, prende atto che il Comune di Cavarzere (VE) ha ottemperato a quanto richiesto con la deliberazione n. 336/2014/PRSP in relazione all'avvenuta applicazione delle conseguenze amministrative previste dall'articolo 1, commi 119 e 120 della legge n. 220/2010 per la violazione del patto di stabilità nell'anno 2011.

La Sezione prende, altresì, atto delle ulteriori misure adottate dall'Ente in relazione alle raccomandazioni formulate dalla medesima con la richiamata deliberazione n. 336/2014/PRSP in merito agli equilibri di bilancio, tuttavia, attesa la complessità della situazione riscontrata e, in particolare, il permanere di situazioni che possono pregiudicare gli equilibri dell'Ente, ritiene che gli effetti dei provvedimenti sinora adottati debbano essere verificati in relazione prospettica, quanto agli equilibri futuri, nell'ambito delle procedure e dei termini ordinari propri del controllo della Sezione e, dunque, in occasione delle verifiche sulle risultanze dei successivi documenti finanziari.



P.Q.M.


La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, prende atto che il Comune di Cavarzere (VE) a seguito della deliberazione n. 336/2014/PRSP ha:

- 1) ottemperato a quanto richiesto con la deliberazione n. 336/2014/PRSP in relazione all'avvenuta applicazione delle conseguenze amministrative previste dall'articolo 1, commi 119 e 120 della legge n. 220/2010 per la violazione del patto di stabilità nell'anno 2011;
- 2) si riserva, in relazione alle ulteriori misure adottate dall'Ente, di verificarne gli effetti, in relazione prospettica, nell'ambito delle procedure ordinarie di controllo che verranno eseguite sui successivi documenti finanziari;
- 3) dispone che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura del Direttore della segreteria, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco nonché all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Cavarzere (VE) per quanto di rispettiva competenza.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 29 agosto 2014.

Il Presidente f.f.

dott.ssa Elena Brandolini



Depositato in Segreteria

il

29/08/2014

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Raffaella Brandolese

